

Statuti
dell'Associazione svizzera degli organi ufficiali
di controllo dei funghi
(VAPKO)

I. CONDIZIONI GENERALI

Art. 1

Nome e sede

- 1 Sotto il nome
 - **Schweizerische Verband amtlicher Pilzkontrollorgane**
 - **Association suisse des organes officiels de contrôle des champignons**
 - **Associazione svizzera degli organi ufficiali di controllo dei funghi**abbreviato **VAPKO** è costituita una società ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero
- 2 La sede dell'associazione è il luogo di domicilio del presidente in carica.

Art. 2

Scopi e compiti

- 1 Gli **scopi** della VAPKO sono in particolare:
 - di incoraggiare e assicurare il controllo dei funghi selvatici nell'interesse della salute pubblica
 - di favorire la collaborazione con gli organi ufficiali di controllo delle derrate alimentari
 - di rappresentare e promuovere in maniera coordinata gli interessi comuni dei membri dell'associazione presso i Comuni, i Cantoni, la Confederazione e gli Uffici federali
 - di presentarsi sotto uno stesso nome e dare un'immagine uniforme verso la popolazione
 - di sostenere gli sforzi in materia di protezione della flora fungina

2 I **compiti** della VAPKO sono in particolare:

- di essere il rappresentante e l'interlocutore competente a livello svizzero
- di coordinare le azioni dei membri dell'associazione
- di elaborare i regolamenti d'esame per i controllori di funghi
- la collaborazione con l'Unione svizzera delle Società Micologiche (USSM), la Commissione Svizzera per la salvaguardia dei funghi (CSSF), la Società Micologica svizzera (SMS) e le altre istituzioni legate alla micologia

II. ADESIONI

Art. 3

Membri

I membri della VAPKO svizzera sono le tre società degli organi ufficiali di controllo dei funghi ossia, della Svizzera tedesca, della Svizzera romanda e della Svizzera italiana che sono per principio autonome.

III. ORGANIZZAZIONE

Art. 4

Disposizioni
d'ordine generale

- 1 La VAPKO svizzera è diretta da un solo organo, il consiglio di centrale, al quale incombono, globalmente, le funzioni di gestione, di amministrazione, di esecuzione e di rappresentanza.
- 2 Il consiglio centrale si riunisce ogni qualvolta sia necessario, ma almeno una volta all'anno civile.
- 3 La durata in carica dei suoi membri è di quattro anni.
- 4 Quando sia possibile, i membri del consiglio centrale sono tenuti a partecipare regolarmente alle sedute e a collaborare attivamente.

Art. 5

- Consiglio centrale
- 1 Il consiglio centrale è il potere supremo dell'associazione.
 - 2 Ognuna delle tre società ha diritto a due seggi. La società che tiene la presidenza ha diritto ad un terzo seggio.
 - 3 Il consiglio centrale nomina al suo interno un presidente e per il resto si auto costituisce.
 - 4 Tratta tutti gli affari che gli sono attribuiti dagli statuti e la legislazione.
 - 5 Rappresenta la VAPKO svizzera verso l'esterno. La firma legale dell'associazione è apposta individualmente dal presidente o da un altro membro del consiglio centrale nominato.

IV. FINANZE

Art. 6

- Finanze
- 1 Fintanto che non sarà sollecitato un finanziamento a livello svizzero, non è previsto di prelevare delle quote ne di tenere una cassa.
 - 2 Le spese dei membri del consiglio centrale della VAPKO svizzera sono a carico delle loro rispettive società.
 - 3 In tutti i casi dove è impegnata la VAPKO svizzera può usufruire unicamente del proprio capitale.

V. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 7

- Revisione degli statuti
- La maggioranza dei due terzi dei voti emessi dai membri presenti e il preavviso favorevole di due delle tre società componenti la VAPKO svizzera sono richiesti per l'accettazione di una revisione parziale o totale degli statuti. Le domande scritte in questo senso devono essere inviate ai membri del consiglio centrale con le motivazioni.

Art.8

Scioglimento

- 1 Lo scioglimento dell'associazione necessita della maggioranza dei due terzi dei voti emessi dai membri del consiglio centrale presenti e il preavviso favorevole di due delle tre società componenti la VAPKO svizzera.
- 2 Il capitale della VAPKO svizzera, dopo il regolamento di tutti i passivi, è da utilizzare conformemente alle decisioni del consiglio centrale che ha pronunciato lo scioglimento. Il capitale andrà in primo luogo all'USSM, in secondo alla SMS e in terzo ad altre istituzioni legate alla micologia.
- 3 La liquidazione può essere affidata a un membro del consiglio centrale o a un liquidatore nominato specialmente per questo scopo.

Art. 9

Entrata in vigore

- 1 Questi statuti sono stati accettati in primo grado con la votazione del 30.06.2001.
- 2 Essi sostituiscono gli statuti del 27.9./5.12.1981 ed entrano in vigore con l'accettazione della votazione di primo grado.

Questi statuti sono stati approvati dal comitato centrale della VAPKO svizzera, il 9 marzo 2001 a Lugano.

**Associazione svizzera degli organi
ufficiali di controllo dei funghi**

VAPKO

Il Presidente centrale:

Peter Kaupp, Basel